SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 2205

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEDIN, FOLLONI, VIVIANI, ANDREOTTI, MONTICONE, ROBOL e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1997

Disciplina del volontariato internazionale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Capo I. – Il volontario internazionale	»	6
Capo II. – Le organizzazioni non governative e gli enti di gestione	»	12
Capo III. – Disposizioni finali	»	18

Onorevoli Senatori. – L'impegno italiano nella cooperazione è nato dal volontariato. Il volontariato spontaneo e di breve durata degli anni Cinquanta ha progressivamente preso coscienza della necessità di un impegno più duraturo e dunque più strutturato. La sua confluenza in organismi di volontariato ha stimolato l'elaborazione delle prime leggi italiane del 1966 e del 1971, per trovare un deciso e più ampio impulso nelle normative successive contenute nelle leggi di cooperazione 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49.

Il volontariato internazionale che si è sviluppato in questi trent'anni in Italia si può dunque riassumere in una realtà organizzata e dalle sempre più articolate competenze e capacità di intervento, che ha formato ed inviato oltre 15.000 volontari italiani, per almeno due anni di servizio continuativo in diverse centinaia di programmi di sviluppo, di emergenza e di riabilitazione, praticamente in tutti i Paesi del mondo. Una esperienza che ha rappresentato per l'Italia uno dei più importanti e apprezzati canali di cooperazione diretta tra i popoli. Essa ha potuto crescere e acquisire capacità di intervento più strutturali anche grazie ad un lungo e positivo rapporto con lo Stato. La recente e prolungata crisi del quadro normativo di riferimento ha finito però con il penalizzare fortemente le diverse centinaia di persone che ogni anno continuano a manifestare la propria disponibilità per un servizio di volontariato internazionale.

I dati in nostro possesso ci dicono infatti che dagli inizi degli anni '70, nei quali mediamente erano 600 persone all'anno a fruire dei benefici di legge, passando ai 1.500 volontari della fine del 1988, si è giunti agli inizi del 1997 a poche decine di volontari beneficiari del riconoscimento previsto

dalla legge vigente. Il volontariato ha dunque subito le conseguenze più pesanti della crisi della cooperazione allo sviluppo, al punto che solo un numero esiguo di volontari ha utilizzato la legge n. 49 del 1987.

L'applicazione di tale disciplina – considerata di buon livello – è ostacolata, da un lato, dal rigido collegamento in essa previsto fra contratto del volontario e approvazione di un preciso programma cofinanziato dallo Stato e, dall'altro, dalle procedure burocratiche che rendono difficoltoso l'utilizzo delle tutele di legge. Recenti interventi normativi (decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, circolare MAE sul solo riconoscimento di conformità) hanno consentito di sbloccare solo situazioni marginali.

Le continue difficoltà non hanno, tuttavia, intaccato le motivazioni che animano l'azione volontaria: esse spingono numerose persone ad impegnarsi in varie parti del mondo o a desiderare di impegnarsi se solo avessero un minimo di tutela e garanzia. Ed infatti il volontariato è una modalità di cooperazione che va ben oltre la semplice trasmissione di tecniche o la garanzia del buon finanziamento delle opere, ma è una scelta di servizio realizzata all'interno di strutture associative e finalizzata ad animare, con la presenza e l'attività professionale, lo sviluppo autonomo delle comunità locali e a costruire concreti ed efficaci percorsi di sviluppo umano sostenibile.

Per questi ed altri motivi la peculiarità dell'azione di volontariato internazionale non può essere confusa con altre forme – pure ammirevoli – di impegno per la solidarietà svolto in Italia o all'estero. È, dunque, necessario mantenere una normativa specifica per tale settore che, anzitutto, de-

finisca caratteristiche proprie di tale servizio e che, pur conservando un imprescindibile legame con la normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo, consenta di troncare il rigido vincolo attualmente previsto fra la posizione del volontario ed il singolo progetto di sviluppo.

Tali esigenze trovano, peraltro, conforto in alcune interessanti linee di tendenza presenti nelle legislazioni degli altri Stati dell'Unione europea in materia di volontariato internazionale.

Tali Stati hanno adottato negli anni recenti discipline specifiche ed autonome sul volontariato internazionale rispetto alle più articolate normative concernenti la cooperazione allo sviluppo, con miglioramento dei sistemi di gestione ed aumento dei volontari tutelati. Il meccanismo adottato è quasi sempre quello della gestione dei volontari da parte di un numero ristretto di organizzazioni non governative (ONG) raggruppate in enti o federazioni, con forme più o meno intense di coordinazione con gli organi dello Stato.

La qualifica di volontario è assunta all'atto della sottoscrizione del contratto stipulato con la ONG, per una durata compresa fra un minimo di uno ed un massimo di sei anni. Dal contratto deriva una serie di tutele sul piano assicurativo, assistenziale e previdenziale, peraltro, piuttosto diversificate nei vari Stati dell'Unione europea.

Sulla base di tali considerazioni, della necessità di ripristinare un quadro efficace e duraturo di riferimento e di sostegni normativi per il volontariato internazionale italiano, nella direzione della semplificazione legislativa e della flessibilità dei contenuti normativi e dei modelli organizzativi, come anche dell'importanza di collocare il sistema italiano in una condizione conforme a quella di altri Paesi europei per favorire un successivo ed urgente coordinamento europeo ampiamente caldeggiato dal trattato di Maastricht, si propone per l'Italia l'adozione di un nuovo strumento normativo, che stralci dalle attuali norme che regolano la cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987 e regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177) la disciplina del volontariato internazionale, facendo comunque salve le tutele già garantite da tali norme ed assorbendo le parti migliori delle altre legislazioni europee.

Una volta sancito il principio del riconoscimento da parte della Repubblica del valore sociale e della funzione del volontariato internazionale - con conseguente assunzione degli oneri anche economici, - i principi ispiratori del disegno di legge sono - oltre alla cennata separazione dello status del volontario dal riconoscimento, approvazione e/o finanziamento della specifica iniziativa di cooperazione - la chiara definizione del volontario internazionale quale persona qualificata, impegnata per un arco di tempo significativo in iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo (siano esse private, riconosciute dallo Stato o da enti internazionali) promosse e realizzate da organizzazioni non governative di comprovata esperienza. Si intende, peraltro, superare l'attuale tripartizione fra volontario, volontario *senior* e cooperante, assicurando un unico sistema di diritti e di trattamento economico, con la previsione di contratti brevi di volontariato per persone che hanno già svolto un precedente servizio e comunque una normativa derivata per i volontari nell'emergenza.

Altri principi di base sono un quadro agile e semplificato di sostegno e tutela dei volontari ed il riconoscimento del fatto che il volontario opera attraverso realtà associate di cooperazione allo sviluppo senza scopo di lucro (le organizzazioni non governative di cooperazione e solidarietà internazionale).

Nell'ambito di una chiara definizione e ripartizione degli oneri e delle competenze, si prevede l'individuazione dell'autorità pubblica di riferimento in un apposito ufficio per il volontariato internazionale istituito in seno al Ministero degli affari esteri, con competenze di applicazione delle tutele

previste e di controllo. Il rapporto con gli enti di gestione - costituti dalle centrali nazionali delle ONG che stipulano i contratti con i singoli volontari - fondato su atti quadro convenzionati su base pluriennale consente di concentrare in tali enti il vero snodo del nuovo sistema. A tali enti di gestione spetterebbe quindi il compito di assicurare quei requisiti di competenza e professionalità che, assieme alla vocazione personale, costituiscono tratto essenziale della figura del volontario. E attraverso tale sistema si riconoscerebbe e si favorirebbe infine la capacità di autorganizzazione e di coordinamento del sistema associativo del volontariato internazionale italiano, come già assai positivamente avviene negli altri Stati europei.

Si prevede, infine, la costituzione di un Comitato misto tra rappresentanti degli enti di gestione e della Repubblica, che stabilisce il contingente annuale globale dei volontari, definisce l'onere economico a carico dello Stato e discute le questioni generali e specifiche per la migliore applicazione della legge.

Onorevoli senatori! Questo disegno di legge può consentire di dare risposte più aggiornate ad un volontariato che è cambiato: volontariato non solo e non più all'inizio della propria carriera professionale, ma spesso già ampiamente inserito nel mondo del lavoro, disponibile ad una esperienza nuova per rendere un servizio di utilità sociale complessiva all'Italia e al suo ruolo internazionale. La crisi di questi anni viene assunta come un punto di partenza per rilanciare una nuova scommessa, che può trovare in un rinnovato e strutturato investimento nelle risorse umane una componente vitale di qualsivoglia attività di cooperazione allo sviluppo e di emergenza umanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

IL VOLONTARIO INTERNAZIONALE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

- 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato internazionale come espressione di solidarietà fra i popoli e strumento di sviluppo, a servizio della pace e della giustizia tra le nazioni.
- 2. La presente legge si applica ai volontari che operano in iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo ed in interventi di emergenza.

Art. 2.

(Qualifica di volontario internazionale)

1. Si considera volontario internazionale ogni cittadino dell'Unione europea, o straniero legalmente residente in Italia da almeno un biennio, di maggiore età, che ha stipulato un contratto di volontariato internazionale con una organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale di cui all'articolo 8 con il quale si impegna a svolgere un servizio di cooperazione in uno o più Paesi in via di sviluppo o ad economia di transizione, per un periodo complessivo di almeno dodici mesi continuativi, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale. Si considera, altresì, volontario internazionale chi, avendo già svolto servizio di vo-

lontariato ai sensi del precedente periodo, stipula un contratto per periodi di almeno tre mesi continuativi. Per i volontari impiegati in interventi di emergenza, in situazioni riconosciute tali dalla Repubblica italiana, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, il periodo di servizio minimo è di almeno tre mesi continuativi.

- 2. Il volontario deve essere in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e di idoneità psicofisica.
- 3. La qualifica di volontario si assume al momento della sottoscrizione del contratto di volontariato internazionale. I diritti ed i doveri di cui alla presente legge decorrono dalla data di inizio del servizio fissata dal contratto stesso.

Art. 3.

(Contratto di volontariato internazionale)

- 1. Il contratto di volontariato internazionale è stipulato tra il volontario e l'organizzazione non governativa; il contratto, redatto secondo lo schema tipo stabilito dal Comitato misto di cui all'articolo 13, deve in ogni caso prevedere la durata del servizio, l'eventuale periodo di formazione e di post-servizio di cui ai commi seguenti, l'attività da svolgere con riferimento agli specifici programmi dell'organizzazione ed il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale.
- 2. Copia di ciascun contratto deve pervenire a cura dell'organizzazione non governativa e per tramite dell'ente di gestione di riferimento, di cui al l'articolo 10, al Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla sottoscrizione e comunque prima della data di inizio del servizio.
- 3. Il trattamento economico del volontario è fissato dal contratto nell'ambito dei compensi massimali convenzionali ed aggiornati annualmente dal Comitato misto.
- 4. È parte integrante del contratto un periodo aggiuntivo prima del servizio all'este-

ro non superiore a tre mesi da destinarsi alla formazione. Tale periodo può essere omesso per concorde volontà delle parti, qualora il volontario abbia già svolto un precedente servizio anche con altra organizzazione o abbia partecipato ad un programma di adeguata preparazione a cura dell'organizzazione contraente.

5. Può essere parte integrante del contratto un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi alla fine del servizio da destinarsi ad attività di informazione ed educazione allo sviluppo svolte in Italia e promosse dall'organizzazione non governativa con la quale è stato stipulato il contratto.

Art. 4.

(Diritti del volontario)

- 1. Il volontario, di cui all'articolo 2, è iscritto a cura del Ministero degli affari esteri alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamene alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. I relativi oneri sono a carico del Ministero degli affari esteri, che provvede al versamento degli importi direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 3 dell'articolo 3.
- 2. Il volontario ed i suoi familiari a carico sono anche assicurati a cura ed a carico
 del Ministero degli affari esteri contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati
 ai massimali determinati annualmente dallo
 stesso Ministero degli affari esteri, che
 provvede al versamento dei relativi importi.
- 3. Il volontario ha diritto al collocamento in aspettativa, senza assegni, se dipendente di ruolo o non di ruolo dalle amministrazio-

ni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici nei limiti di appositi contingenti da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero degli affari esteri alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni limitatamente alla conservazione del proprio posto di lavoro spetta anche al dipendente che segua il coniuge in servizio di cooperazione come volontario.

- 4. Il volontario ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive modificazioni, relative ai lavoratori in servizio obbligatorio di leva, qualora benefici del rinvio del servizio ai sensi della presente legge.
- 5. Alle imprese private che concedono al volontario da esse dipendente il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di impiegare personale sostitutivo con contratto a tempo determinato in aggiunta a quello previsto dalle norme vigenti.
- 6. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti di ruolo da amministrazioni o da enti pubblici e il disposto del comma 5 sono estesi ad altro personale italiano di comprovata esperienza professionale inviato, a cura e a carico delle organizzazioni non governative, in missioni di cooperazione da almeno tre mesi.
- 7. Al termine del servizio il Ministro degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di volontariato internazionale ai sensi della presente legge un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a

servizio presso la pubblica amministrazione:

- a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
- *b)* nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
- 8. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 5.

(Doveri del volontario)

- 1. Il volontario deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso egli può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
- 2. Il volontario non può intrattenere con le organizzazioni non governative qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato dal volontario anche tacitamente con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.
- 3. In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente legge o dalle clausole del contratto ovvero per grave mancanza, il contratto stesso è risolto con effetto immediato ed il volontario decade dai diritti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

(Licenze dei volontari)

1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dal volontario a norma di legge e di contratto sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato.

- 2. Il periodo di licenza ordinaria, da utilizzare frazionalmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, è di trenta giorni complessivi all'anno.
- 3. Previa comunicazione all'organizzazione non governativa con la quale è stato stipulato il contratto, il volontario può trascorrere, anche fuori dal Paese d'impiego, licenza straordinaria per gravi motivi di salute, matrimonio, motivi di studio connessi con esami e concorsi, esercizio dei diritti politici, gravi motivi di famiglia.
- 4. Il periodo di licenza straordinaria complessivamente fruito per motivi diversi da quelli di salute e maternità non può superare il limite di venti giorni l'anno.
- 5. Per i volontari in servizio alternativo agli obblighi di leva i periodi di licenza straordinaria non possono superare nel biennio trenta giorni complessivi, salvo nel caso in cui la licenza straordinaria è concessa per gravi motivi di salute debitamente accertati.
- 6. Nel caso di servizio in diversi Paesi nell'ambito del medesimo contratto di volontariato eventuali periodi di permanenza in Italia intercorrenti fra diverse destinazioni non possono eccedere i trenta giorni nel biennio ovvero i novanta giorni se impiegati in corsi specifici di formazione. La durata dell'interruzione eccedente tali termini non è computata ai fini del compimento del periodo di servizio contrattualmente stabilito.

Art. 7.

(Servizio obbligatorio di leva: rinvio e dispensa)

1. I volontari che hanno stipulato un contratto con una organizzazione non governativa ai sensi della presente legge e che debbano ancora effettuare il servizio obbligatorio di leva, possono in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la

durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

- 2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi in via di sviluppo, i volontari che hanno ottenuto il rinvio del servizio obbligatorio hanno diritto ad ottenere in tempo di pace il congedo illimitato dal Ministero della difesa.
- 3. Le condizioni di ammissione ai rinvii ed alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
- 4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di almeno dodici mesi di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma di leva obbligatoria.

CAPO II

LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E GLI ENTI DI GESTIONE

Art. 8.

(Organizzazioni non governative)

- 1. Ai sensi della presente legge sono organizzazioni non governative di cooperazione e solidarietà internazionale (ONG) gli enti che:
- *a)* siano costituiti ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;
- b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o ad economia di transizione;

- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè siano collegati in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività ed abbiano le strutture ed il personale qualificato necessari per lo svolgimento della propria finalità;
- f) abbiano esperienza operativa diretta e non delegata ad altre organizzazioni, anche se ad esse collegate, e capacità organizzativa nella gestione di attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di almeno tre anni continuativi.

Art. 9.

(Compiti delle ONG)

- 1. L'ONG deve garantire al volontario con il quale ha stipulato il contratto ogni informazione utile sulle condizioni del suo soggiorno all'estero e del suo ritorno in Italia ed in particolare le informazioni sui suoi diritti e doveri ai sensi della presente legge e delle norme di applicazione di cui all'articolo 17.
- 2. Ciascuna ONG deve far riferimento per la stipula dei contratti di volontariato e l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge ad un solo ente di gestione, di cui all'articolo 10, da essa prescelto.

Art. 10.

(Enti di gestione)

- 1. Sono enti di gestione i consorzi di ONG che:
- *a)* abbiano tra i propri fini istituzionali la promozione del volontariato internazionale;

- b) siano costituite da almeno venti ONG che abbiano come fine istituzionale la promozione del volontariato internazionale e una esperienza di almeno tre anni continuativi, nella selezione, formazione e impiego di volontari internazionali;
- c) siano rappresentative di un numero significativo di volontari internazionali;
- d) non abbiano scopo di lucro e non abbiano rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati italiani o stranieri con finalità di lucro;
- *e)* abbiano le strutture e il personale qualificato necessari allo svolgimento dei compiti ad esse affidati.

Art. 11.

(Compiti degli enti di gestione)

- 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a stipulare convenzioni di durata quadriennale con uno o più enti di gestione, che hanno il compito principale:
- a) di verificare la rispondenza ai requisiti della presente legge dei contratti tra volontari e le ONG;
- b) di assicurare l'adeguata formazione dei volontari, in proprio o attraverso le ONG o altre strutture specializzate, ritenute idonee:
- c) di provvedere al versamento alle ONG delle somme a copertura del trattamento economico dei volontari, sulla base delle somme annualmente ricevute dal Ministero degli affari esteri.
- 2. La convenzione è stipulata secondo lo schema-tipo approvato dal Comitato misto di cui all'articolo 13 e prevede il trasferimento a ciascun ente entro il 1º marzo di ogni anno di una somma volta a coprire gli oneri derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e secondo quanto previsto dalla convenzione medesima. Tale somma sarà quantificata annualmente sulla base del programma previsionale di attività che ciascun ente deve presentare al Mini-

stero degli affari esteri entro il 15 gennaio dell'anno cui la stessa si riferisce.

- 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente di gestione deve fornire al Ministero degli affari esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale devono essere indicati, in particolare:
- *a)* l'elenco delle ONG che hanno fatto riferimento all'ente, compresi gli elementi essenziali alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 8;
- b) l'elenco nominativo dei volontari con i quali sono stati stipulati contratti di volontariato e gli elementi essenziali dei contratti stessi, nonchè gli elementi essenziali delle iniziative di cooperazione e degli interventi di emergenza nelle quali i volontari prestano il proprio servizio.
- 4. Gli enti di gestione devono tenere apposita contabilità delle somme ricevute dallo Stato e sono tenuti alla presentazione di rendicontazione annuale entro il 31 marzo. Eventuali residui non impegnati sono contestualmente restituiti al Ministero degli affari esteri
- 5. Gli enti di gestione stipulano accordi con le ONG per la gestione dei contratti di volontariato e degli adempimenti di cui alla presente legge secondo lo schema tipo approvato dal Comitato misto.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Le ONG che contravvengono alle disposizioni della presente legge o agli accordi con gli enti di gestione sono soggette alla sospensione, disposta dal Ministero degli affari esteri, della possibilità di stipulare nuovi contratti di volontariato ai sensi della presente legge, per un periodo massimo di tre anni. Contro tale provvedimento l'ONG può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'organizzazione medesima.

2. Nei casi di accertate gravi irregolarità poste in essere da un ente di gestione nell'ambito dei compiti ad esso affidati ai sensi della presente legge e della convenzione di cui all'articolo 11, il Ministero degli affari esteri dispone la risoluzione della convenzione stessa. Contro tale provvedimento l'ente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente medesimo.

Art. 13.

(Comitato misto)

- 1. È costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato misto per il volontariato internazionale presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri delegato ed è composto dal responsabile dell'ufficio per il volontariato internazionale di cui all'articolo 14 e da un rappresentante di ciascuno degli enti di gestione di cui all'articolo 10.
- 2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e stabilisce in via previsionale il numero massimo di volontari ai quali si applicano le disposizioni della presente legge per l'anno successivo ed il relativo onere finanziario a carico dello Stato, tenendo distinti gli oneri previdenziali ed assicurativi versati direttamente dallo Stato secondo quanto previsto dall'articolo 4, da quelli oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 11.
- 3. Il Comitato espleta altresì i compiti previsti negli articoli 3 e 11 e verifica le modalità di applicazione della presente legge.

Art. 14.

(Ufficio per il volontariato internazionale)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un ufficio per il volontariato in-

ternazionale che assolve i compiti assegnati allo stesso Ministero dalla presente legge e costituisce il riferimento degli enti di gestione.

- 2. Tale ufficio esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti di gestione allo scopo di acquisire e visionare la documentazione inerente i contratti stipulati con i volontari e lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui all'articolo 11.
- 3. L'ufficio per il volontariato internazionale può richiedere informazioni alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero circa la presenza e lo svolgimento dell'attività da parte dei volontari. Le predette rappresentanze potranno acquisire tali informazioni anche mediante sopralluoghi.

Art. 15.

(Rapporti con la rappresentanza diplomatica)

- 1. All'arrivo nel Paese di servizio il volontario deve presentarsi alla rappresentanza diplomatica italiana presso il Paese stesso, comunicando gli elementi relativi alla località di destinazione ed all'ONG con la quale ha stipulato il contratto, il proprio recapito personale, la durata prevista della permanenza e ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, tutela e controllo da parte della stessa rappresentanza.
- 2. Analogo obbligo di comunicazione incombe al volontario al momento della sospensione e ripresa del servizio nonchè all'atto della partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese di impiego.
- 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti a cura dell'ONG con la quale è stato stipulato il contratto, la quale può fornire le comunicazioni richieste anche a mezzo posta, telefax o posta elettronica, indicando le date dell'arrivo del volontario nel Paese ovvero della sua partenza.

4. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza da parte dei volontari dei doveri di servizio, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertando che il loro trattamento sia conforme alle clausole del contratto individuale.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del Ministero degli affari esteri nell'ambito dei fondi stanziati annualmente per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 17.

(Disposizioni di applicazione)

- 1. Il Ministro degli affari esteri assicura la tempestiva applicazione della presente legge adottando tutti i provvedimenti necessari entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario per gli affari esteri delegato deve insediare il Comitato misto di cui all'articolo 13 e sottoscrivere la prima convenzione con almeno un ente di gestione.
- 2. Il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, precedentemente all'esame della legge finanziaria.

Art. 18.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

e successive modificazioni; gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e l'articolo 9 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.